



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE

ORIGINALE

COPIA

n. 011	OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI ED I COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, GUIGLIA, MARANO SUL PANARO, MONTESE, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO, VIGNOLA E ZOCCA PER LA PARTECIPAZIONE, IN QUALITA' DI SOCI, ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) TERRE DI CASTELLI - GIORGIO GASPARINI - APPROVAZIONE.
---------------	--

L'anno **2019 (duemiladiciannove)** il giorno **28 (ventotto) febbraio**, alle ore **19.00** nella sala consiliare del Comune di Vignola. Alla prima convocazione ordinaria in seduta pubblica, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	PRES.	ASS.
1- Anderlini Fiorella	X	
2 - Bettelli Emiliano	X	
3 - Boni Alessandro	X	
4 - Campana Veronica	X	
5 - Caroli Germano		X
6 - Costantini Umberto	X	
7 - Fiorini Graziano	X	
8 - Franceschini Fabio	X	
9 - Fraulini Ivana	X	
10 - Galli Giovanni	X	
11 - Gianaroli Filippo	X	
12 - Lagazzi Iacopo	X	
13 - Leonelli Virginio	X	
14 - Linari Erio	X	
15 - Mantovani Cristina		X
16 - Mercati Giorgia	X	

	PRES.	ASS.
17 - Michelini Sara	X	
18 - Montanini Maria Cristina	X	
19 - Morselli Niccolo'	X	
20 - Muratori Emilia	X	
21 - Paradisi Massimo	X	
22 - Pelloni Simone	X	
23 - Pesci Niccolo'	X	
24 - Pisciotta Davide		X
25 - Preci Aldo	X	
26 - Ropa Federico	X	
27 - Sirotti Marco	X	
28 - Smeraldi Mauro		X
29 - Tanari Gianfranco	X	
30 - Tedeschi Maurizio	X	
31 - Valmori Enrico	X	

Presenti	27
Assenti	04

Il Presidente del Consiglio dell'Unione, Federico Ropa assume la Presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legalità, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori: **Boni, Anderlini, Montanini.**

Assiste il Segretario dell'Unione dott.ssa **Margherita Martini.**

La seduta è pubblica

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI ED I COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, GUIGLIA, MARANO SUL PANARO, MONTESE, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO, VIGNOLA E ZOCCA PER LA PARTECIPAZIONE, IN QUALITA' DI SOCI, ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) TERRE DI CASTELLI - GIORGIO GASPARINI - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Udita la relazione del Presidente dell'Unione, Emilia Muratori;

Premesso che:

- la L.R. Emilia Romagna n. 2 del 12.03.2003, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 328/2000 e al Decreto Legislativo n. 207/2001, ha definito concretamente il percorso di riforma delle IPAB esistenti sul territorio regionale;
- con le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 623 e n. 624 del 09.12.2004 sono state emanate le Direttive per la trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e sono stati definiti i principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle ASP;
- tali disposizioni sono state perfezionate successivamente con le delibere di G.R. n. 284 del 14.02.2005 e n. 722 del 22.05.2006;
- al termine del percorso previsto dalla normativa regionale, la Giunta Regionale, con deliberazione n° 1815 del 16.12.2006, ha disposto la costituzione, nella zona sociale di Vignola, dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Giorgio Gasparini", nata dalla trasformazione delle IPAB Casa Protetta "F. Roncati" di Spilamberto e "O.P. Casa Protetta per anziani" di Vignola e dal conferimento, da parte degli Enti pubblici territoriali, della gestione dei servizi già conferiti e affidati al Co.I.S.S. (Consorzio Intercomunale Servizi Sociali) di Vignola, il cui scioglimento è avvenuto il 31 dicembre 2006;
- con la Deliberazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna n. 179 del 10.06.2008 sono state definite le "norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento";
- la L.R. Emilia Romagna n. 12 del 26 luglio 2013 denominata "Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona" ha introdotto importanti novità legislative in materia di riordino delle forme di gestione dei servizi sociali, socio-assistenziali ed educativi in ambito locale e distrettuale, e, in particolare, ha:
 - ribadito l'individuazione degli ambiti distrettuali come circoscrizioni territoriali nelle quali gli Enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari;
 - introdotto, in applicazione dei principi della razionalizzazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica, l'obbligo di individuare, in ogni ambito distrettuale, un'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, al fine di superare il frazionamento nella gestione e nell'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari sulla base di criteri di adeguatezza;
 - previsto la possibilità di attribuire a tale unica forma gestionale pubblica anche la gestione dei servizi educativi, sulla base delle peculiarità territoriali e della complessità dei servizi;
 - previsto che tale unica forma gestionale debba prevedere la partecipazione di tutti gli enti locali o di loro forme associative ricompresi nell'ambito distrettuale;
- l'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna con nota prot. n. 243884 del 7 ottobre 2013 ad oggetto "Attuazione L.R. 12 del 26 luglio 2013", illustrava alcuni importanti vincoli introdotti dalla recente normativa sul riordino delle forme di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, riconoscendo, data la complessità del processo da avviarsi da parte dei territori, la possibilità di introdurre modifiche statutarie delle ASP anticipatamente all'adozione del Programma di riordino delle forme di gestione, unicamente se finalizzate all'adeguamento del testo statutario alle disposizioni relative alla semplificazione degli organi, di cui all'articolo 4 della citata L.R. n. 12/2013;
- in ragione di quanto sopra, con deliberazione della Giunta Regionale n. 220 del 6 marzo 2015, su proposta dell'Assemblea dei Soci di cui alla deliberazione n. 8 del 22 dicembre 2014, è stata approvata la modifica statutaria in materia di semplificazione degli organi, con introduzione dell'Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione, coerentemente a quanto previsto all'articolo 4 della L.R. n. 12/2013 citata;

- con deliberazione n. 2 del 17.03.2016, il Comitato di Distretto della zona sociale di Vignola ha disposto, all'unanimità dei propri componenti, l'interruzione del processo di superamento dell'ASP Giorgio Gasparini, precedentemente deliberato con proprio atto n. 1 del 9.04.2014 in materia di unitarietà della gestione pubblica distrettuale, e l'avvio di un percorso approfondito e qualificato di valutazione e progettazione del Welfare del Distretto di Vignola in una prospettiva di medio/lungo periodo;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Castelli n. 9 del 18.01.2018 ad oggetto "Progetto di riorganizzazione Welfare Locale - Approvazione", al termine di un percorso di analisi, valutazione e progettazione, è stato approvato il progetto di riorganizzazione del Welfare Locale che coinvolge sia la Struttura Welfare Locale dell'Unione, sia i servizi dell'ASP;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 27.03.2018, ad oggetto "Progetto di riorganizzazione welfare locale - Provvedimenti" è stato condiviso, per quanto di competenza, il progetto approvato dalla Giunta, disponendo, tra l'altro, il ritiro, da parte dell'Unione, con decorrenza 1.04.2018, del servizio di inserimento lavorativo già conferito ad ASP; il conferimento da Unione ad ASP del CSRR Il Melograno di Montese con decorrenza 1.04.2018 ed il conferimento da Unione ad ASP della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia a gestione diretta, con decorrenza 1.09.2018, mantenendo in capo all'Unione le funzioni di programmazione ed accesso;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 27.03.2018, vista la deliberazione in pari data del Comitato di Distretto n. 6, ad oggetto: "Forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari di cui Legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12 – Individuazione unitarietà della gestione pubblica nel Distretto di Vignola e approvazione del Programma di riordino", viene approvato l'Accordo di Programma tra l'Unione Terre di Castelli, il Comune di Montese e l'Ausl di Modena, per l'adozione del "Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto di Vignola", nel quale ASP è individuata quale unico soggetto gestore pubblico di servizi socio-sanitari del distretto, e, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 12/2013, si evidenzia l'opportunità di completare il riordino gestionale attraverso il conferimento, all'unica forma gestionale pubblica, anche della gestione diretta dei servizi educativi;
- con deliberazione dell'Assemblea dei Soci ASP n. 4 del 29.03.2018, ad oggetto "Presenza d'atto della riorganizzazione del welfare locale approvata dall'Unione Terre di Castelli – Provvedimenti", si prende atto dei conferimenti effettuati dall'Unione e si dispone di darvi ordinata attuazione;
- alla luce degli sviluppi organizzativi di cui in premessa e della storia più che decennale dell'ASP, l'Assemblea dei Soci ha ritenuto opportuno e necessario, con propria deliberazione n. 7 del 30.08.2018, ad oggetto "Statuto dell'ASP Giorgio Gasparini – proposta di modifica" procedere a modificare lo Statuto, al fine di adeguarlo al nuovo assetto istituzionale emerso dal processo di riordino descritto e di aggiornarne i contenuti, modificando, fra l'altro, la denominazione, da Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" ad ASP Terre di Castelli – *Giorgio Gasparini*;
- con delibera della Giunta Regionale n. 1897 del 12 novembre 2018, ad oggetto "Approvazione modifica statutaria dell'ASP Terre di castelli – Giorgio Gasparini con sede a Vignola (MO)" detta modifica statutaria è stata approvata dalla Regione Emilia Romagna;

Richiamata la Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione, in qualità di soci, all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Giorgio Gasparini", Reg. n. 309 del 1.12.2006 e approvata coi seguenti atti:

- Unione Terre di Castelli con deliberazione di Consiglio n. 47 del 30.11.2006
- Comune di Castelnuovo Rangone con deliberazione di Consiglio n. 68 del 27.11.2006
- Comune di Castelvetro di Modena con deliberazione di Consiglio n. 100 del 29.11.2006
- Comune di Guiglia con deliberazione di Consiglio n. 42 del 30.11.2006
- Comune di Marano sul Panaro con deliberazione di Consiglio n. 62 del 29.11.2006
- Comune di Montese con deliberazione di Consiglio n. 48 del 25.11.2006
- Comune di Savignano sul Panaro con deliberazione di Consiglio n. 67 del 28.11.2006
- Comune di Spilamberto con deliberazione di Consiglio n. 84 del 27.11.2006
- Comune di Vignola con deliberazione di Consiglio n. 74 del 29.11.2006
- Comune di Zocca con deliberazione di Consiglio n. 80 del 29.11.2006

Dato atto che la Convenzione citata, assunta in ottemperanza al comma 2 dell'articolo 3 dello Statuto al tempo vigente, risulta superata in ragione delle recenti modifiche organizzative che hanno coinvolto ASP, come meglio descritto in premessa, dell'intervenuta modifica statutaria e dell'intervenuto riordino di tutto il settore socio-sanitario, in seguito all'applicazione della disciplina regionale in materia di accreditamento;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere alla revisione della Convenzione citata ed alla sua modifica ed integrazione, alla luce dei cambiamenti intervenuti;

Considerato che tra le modifiche organizzative citate, rientra il conferimento da Unione ad ASP dei servizi educativi per la prima infanzia a gestione diretta, attualmente presenti nei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, e dato atto che, a tale proposito, la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 27.03.2018, al punto B2 del dispositivo, stabilisce che: *"a far data dall'assunzione del servizio, ASP subentra in tutti i rapporti attivi e passivi attualmente facenti capo all'Unione ed inerenti la gestione del servizio"*;

Richiamata a tale proposito la vigente Convenzione Reg. n. 4 del 28.02.2004, tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola per la concessione in godimento del complesso organizzato di beni, mobili e immobili, rapporti giuridici e diritti costituenti i compendi funzionalmente organizzati per la produzione e somministrazione dei servizi educativi per l'infanzia, dei servizi scolastici di mensa, trasporto degli alunni, nonché delle altre prestazioni aggiuntive, approvata coi seguenti atti:

- Unione Terre di Castelli con deliberazione di Consiglio n. 02 del 3.02.2004
- Comune di Castelnuovo Rangone con deliberazione di Consiglio n. 62 del 27.10.2003
- Comune di Castelvetro di Modena con deliberazione di Consiglio n. 60 del 27.11.2003
- Comune di Savignano sul Panaro con deliberazione di Consiglio n. 62 del 3.11.2003
- Comune di Spilamberto con deliberazione di Consiglio n. 69 del 28.10.2003
- Comune di Vignola con deliberazione di Consiglio n. 90 del 1.12.2003

e successivamente adeguata, nei soli aspetti economici conseguenti eventuali variazioni della consistenza dei compendi dei rispettivi Comuni, con deliberazioni della Giunta dell'Unione, e, da ultimo, con atto n. 90 del 31.08.2017;

Dato atto pertanto che, alla luce di quanto sopra, per le sole quote riferibili ai servizi per l'infanzia a gestione diretta, ASP è subentrata all'Unione nella citata convenzione e, per il periodo di competenza dell'esercizio 2018, ha provveduto al riconoscimento della quota parte spettante ai Comuni sedi di servizi di nido, quantificata nella misura annuale di seguito riportata:

• Comune di Castelnuovo Rangone	euro	52.655,82
• Comune di Castelvetro di Modena	euro	33.605,84
• Comune di Savignano sul Panaro	euro	18.418,18
• Comune di Spilamberto	euro	67.846,40
• Comune di Vignola	euro	58.127,12

Vista la nuova Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione, in qualità di soci, all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli - *Giorgio Gasparini*, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del vigente Statuto, sono tra l'altro regolati:

- a) l'indicazione dei servizi ed attività conferiti all'ASP;
- b) l'indicazione delle quote di rappresentanza dei soci;
- c) la disciplina del conferimento dei beni patrimoniali;
- d) le modalità generali del sostenimento dei costi;
- e) gli indirizzi generali in materia di politiche tariffarie;
- f) gli indirizzi generali per la predisposizione dei "contratti di servizio";
- g) le modalità di revoca della gestione di uno o più servizi da parte degli Enti pubblici territoriali soci;
- h) le modalità di recesso degli Enti pubblici territoriali soci;
- i) i criteri di ripartizione tra i soci degli eventuali disavanzi;
- l) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito nello Statuto.

Dato atto che nella convenzione citata, per quanto attiene all'utilizzo dei beni immobili e mobili di proprietà degli Enti soci, destinati alla realizzazione dei servizi di ASP, si stabilisce quanto segue:

"Gli Enti soci condividono, in linea di principio, che non sia necessario né opportuno trasferire ad ASP la proprietà dei propri beni immobili utilizzati per l'erogazione di servizi la cui gestione è conferita ad ASP; di tali beni, pertanto, viene conferito ad ASP il solo utilizzo, remunerato secondo la disciplina regionale in materia di accreditamento, qualora si tratti di immobile sede di servizio accreditato, e regolamentato nello specifico contratto di servizio; oppure rinviando a specifico atto di concessione dell'Ente proprietario, qualora si tratti di immobile sede di servizio non accreditato. Gli atti di concessione di cui al comma 1 e i contratti di servizio, in caso di servizio accreditato, disciplinano i rapporti economici e la gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie relative ai beni concessi, nonché l'impegno di provvedervi con diligente tempestività, al fine di garantire l'adeguata conservazione degli stessi, nonché la rispondenza delle strutture in oggetto alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro."

Ritenuto pertanto di rinviare la disciplina dell'utilizzo del complesso dei beni strumentali, mobili e immobili impiegati per l'erogazione di servizi di ASP ad accordi bilaterali tra ASP e l'Ente proprietario e richiamato, a tale proposito, l'Accordo tra l'Unione Terre di Castelli e l'ASP Giorgio Gasparini per la gestione dei servizi per la prima infanzia, Reg. n. 2277, stipulato in data 7.09.2018 che, all'articolo 9 "Patrimonio assegnato", analogamente rinvia a separati atti tra i Comuni proprietari ed ASP, per la concessione in godimento dei beni mobili e immobili necessari per lo svolgimento delle attività conferite;

Valutata pertanto l'opportunità di procedere ad approvare la nuova Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione, in qualità di soci, all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli - *Giorgio Gasparini*, ad integrale sostituzione della precedente sottoscritta in data 1.12.2006 Reg. n. 309 e più sopra citata

Richiamate le deliberazioni adottate dagli Enti soci ASP, e precisamente:

- Comune di Castelnuovo Rangone con deliberazione di Consiglio n. 007 del 05.02.2019
- Comune di Castelvetro di Modena con deliberazione di Consiglio n. 001 del 19.02.2019
- Comune di Guiglia con deliberazione di Consiglio n. 003 del 13.02.2019
- Comune di Marano sul Panaro con deliberazione di Consiglio n. 007 del 06.02.2019
- Comune di Montese con deliberazione di Consiglio n. 008 del 27.02.2019
- Comune di Savignano sul Panaro con deliberazione di Consiglio n. 014 del 16.02.2019
- Comune di Spilamberto con deliberazione di Consiglio n. 010 del 25.02.2019
- Comune di Vignola con deliberazione di Consiglio n. 014 del 20.02.2019
- Comune di Zocca con deliberazione di Consiglio n. 011 del 25.02.2019

Uditi gli interventi dei Consiglieri Sirotti, Costantini, e in risposta del Presidente Muratori;

Dato atto della registrazione (n. 002/2019) della seduta che ex art. 42 del Regolamento del Consiglio, costituisce resoconto e documento della seduta ai sensi dell'art. 22, lettera d), della legge n. 241 del 1990 e succ. mod. Tale documento è depositato presso gli uffici della Segreteria generale a disposizione dei Consiglieri che ne facciano richiesta.

Visto il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"

Visto lo Statuto dell'ASP Terre di Castelli - *Giorgio Gasparini*;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs 267/2000 dalla Dirigente della Struttura welfare Locale Dott.ssa Flavia Giovanardi in merito alla regolarità tecnica e del Dirigente dei servizi Finanziari, Dott. Stefano Chini, in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto;

Con la votazione che di seguito si riporta, espressa a scrutinio palese per alzata di mano:

PRESENTI	27
ASTENUTI	04 (Leonelli, Anderlini, Gianaroli, Boni)
VOTANTI	23
FAVOREVOLI	23
CONTRARI	//

DELIBERA

1) di approvare la nuova Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione, in qualità di soci, all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli - *Giorgio Gasparini*, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del vigente Statuto, sono tra l'altro regolati:

- a) l'indicazione dei servizi ed attività conferiti all'ASP;
- b) l'indicazione delle quote di rappresentanza dei soci;
- c) la disciplina del conferimento dei beni patrimoniali;
- d) le modalità generali del sostenimento dei costi;
- e) gli indirizzi generali in materia di politiche tariffarie;
- f) gli indirizzi generali per la predisposizione dei "contratti di servizio";
- g) le modalità di revoca della gestione di uno o più servizi da parte degli Enti pubblici territoriali soci;
- h) le modalità di recesso degli Enti pubblici territoriali soci;
- i) i criteri di ripartizione tra i soci degli eventuali disavanzi;

- l) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito nello Statuto;
- 2) di dare atto che gli Enti soci hanno provveduto a loro volta ad approvare il medesimo testo convenzionale di cui al punto 1), con i rispettivi atti che di seguito si riportano:
- Comune di Castelnuovo Rangone con deliberazione di Consiglio n. 007 del 05.02.2019
 - Comune di Castelvetro di Modena con deliberazione di Consiglio n. 001 del 19.02.2019
 - Comune di Guiglia con deliberazione di Consiglio n. 003 del 13.02.2019
 - Comune di Marano sul Panaro con deliberazione di Consiglio n. 007 del 06.02.2019
 - Comune di Montese con deliberazione di Consiglio n. 008 del 27.02.2019
 - Comune di Savignano sul Panaro con deliberazione di Consiglio n. 014 del 16.02.2019
 - Comune di Spilamberto con deliberazione di Consiglio n. 010 del 25.02.2019
 - Comune di Vignola con deliberazione di Consiglio n. 014 del 20.02.2019
 - Comune di Zocca con deliberazione di Consiglio n. 011 del 25.02.2019
- 3) di dare atto che la Convenzione di cui al punto 1) sostituisce integralmente la precedente sottoscritta in data 1.12.2006, Reg. 309, approvata con deliberazione di Consiglio n. 47 del 30.11.2006, da ritenersi pertanto non più vigente;
- 4) di dare atto che, nel rispetto di quanto disposto dalla Convenzione di cui al punto 1), la disciplina dell'utilizzo del complesso dei beni strumentali, mobili e immobili impiegati per l'erogazione di servizi di ASP è rinviata ad accordi bilaterali tra ASP e l'Ente proprietario, in coerenza con quanto disposto nell'Accordo tra l'Unione Terre di Castelli e l'ASP Giorgio Gasparini per la gestione dei servizi per la prima infanzia, Reg. n. 2277, stipulato in data 7.09.2018, che, all'articolo 9 "Patrimonio assegnato", analogamente rinvia a separati atti tra i Comuni proprietari ed ASP, per la concessione in godimento dei beni mobili e immobili necessari per lo svolgimento delle attività conferite;
- 5) di prendere atto che, in ragione di quanto disposto al precedente punto 4), ASP recede, relativamente ai servizi per la prima infanzia a gestione diretta, dalla Convenzione Reg. n. 4 del 28.02.2004 tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola per la concessione in godimento del complesso organizzato di beni, mobili e immobili, rapporti giuridici e diritti costituenti i compendi funzionalmente organizzati per la produzione e somministrazione dei servizi educativi per l'infanzia, dei servizi scolastici di mensa, trasporto degli alunni, nonché delle altre prestazioni aggiuntive, nella quale è subentrata all'Unione a seguito del conferimento dei servizi per la prima infanzia a gestione diretta con decorrenza dal 1.09.2018;
- 6) di dare atto che il recesso di cui al punto 5) ha efficacia a decorrere dalla stipula degli accordi bilaterali di cui al punto 4) che ASP si impegna a concordare con gli Enti soci proprietari di beni immobili e mobili utilizzati per l'erogazione dei servizi di ASP, in ogni caso pregiudicati i diritti dei proprietari, così come quantificati nella Convenzione Reg. n. 4 del 28.02.2004 e riportati in narrativa;
- 7) di dare atto infine che, fino a diverso intervento in merito, la Convenzione Reg. n. 4 del 28.02.2004 tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola per la concessione in godimento del complesso organizzato di beni, mobili e immobili, rapporti giuridici e diritti costituenti i compendi funzionalmente organizzati per la produzione e somministrazione dei servizi educativi per l'infanzia, dei servizi scolastici di mensa, trasporto degli alunni, nonché delle altre prestazioni aggiuntive, approvata con deliberazione di Consiglio n. 2 del 3.02.2004, resta in vigore tra le parti, per tutti gli ambiti non riferibili ai servizi educativi per la prima infanzia a gestione diretta.

INDI IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Stante l'urgenza di provvedere in merito, determinata dalla necessità di garantire le attività inerenti;
Con la votazione che di seguito si riporta, espressa a scrutinio palese per alzata di mano:

PRESENTI	27
ASTENUTI	04 (LEONELLI, ANDERLINI, GIANAROLI, BONI)
VOTANTI	23
FAVOREVOLI	23
CONTRARI	//

DISPONE

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlg. 18 agosto 2000, n.267.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CONSIGLIO UNIONE

N. 011 DEL 28/2/18
IL SEGRETARIO GENERALE

PARERI EX ART. 49 DLGS. 18.8.2000 N. 267

Proposta di deliberazione

OGGETTO: CONVENZIONE TRA UNIONE TERRE DI CASTELLI E COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, GUIGLIA, MARANO SUL PANARO, MONTESE, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO, VIGNOLA E ZOCCA PER LA PARTECIPAZIONE, IN QUALITA' DI SOCI, ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) TERRE DI CASTELLI - GIORGIO GASPARINI - APPROVAZIONE

L'istruttoria del provvedimento in oggetto - art. 4 L. 241/90 - è stata eseguita dalla dipendente:

Flavia Giovanardi

Firma _____

La sottoscritta **Flavia Giovanardi, in qualità di Dirigente della Struttura Welfare locale**

- esprime, in merito alla stessa, per quanto di competenza ed in ordine alla sola regolarità tecnica, **parere favorevole**
- esprime, in merito alla stessa, per quanto di competenza ed in ordine alla sola regolarità tecnica, **parere non favorevole** per le seguenti motivazioni:

Vignola, 28/2/18

**LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
WELFARE LOCALE**

Dott.ssa Flavia Giovanardi

Il sottoscritto **Chini Stefano, in qualità di Dirigente della Struttura Servizi Finanziari:**

- esprime, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, **parere favorevole.**
- esprime, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, parere **non favorevole** per le seguenti motivazioni:
- non esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile.

Vignola, 28/2/18

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI FINANZIARI**

Dr. Stefano Chini



CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI ED I COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, GUIGLIA, MARANO SUL PANARO, MONTESE, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO, VIGNOLA E ZOCCA PER LA PARTECIPAZIONE, IN QUALITÀ DI SOCI, ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) TERRE DI CASTELLI - GIORGIO GASPARINI

L'anno 2019, il giorno _____ del mese di _____, presso il Municipio di Vignola, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

I Sigg.ri:

- Emilia Muratori, Presidente, la quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse dell'Unione Terre di Castelli (codice fiscale 02754930366) in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione n° _____ del _____;
- Massimo Paradisi, Sindaco, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune di Castelnuovo Rangone (codice fiscale 00292410362) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n° _____ del _____;
- Fabio Franceschini, Sindaco, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune di Castelvetro di Modena (codice fiscale 00285350369) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n° _____ del _____;
- Iacopo Lagazzi, Sindaco, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune di Guiglia (codice fiscale 00641440367) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n° _____ del _____;
- Giovanni Galli, Vice Sindaco, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune di Marano sul Panaro (codice fiscale 00675950364) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n° _____ del _____;
- Luciano Mazza, Sindaco, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune di Montese (codice fiscale 00273460360) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n° _____ del _____;
- Germano Caroli, Sindaco, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune di Savignano sul Panaro (codice fiscale 00242970366) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n° _____ del _____;
- Umberto Costantini, Sindaco, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune di Spilamberto (codice fiscale 00185420361) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n° _____ del _____;
- Simone Pelloni, Sindaco, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune di Vignola (codice fiscale 00179790365) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n° _____ del _____;
- Gianfranco Tanari, Sindaco, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune di Zocca (codice fiscale 00717780365) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n° _____ del _____;

PREMESSO CHE

- la L.R. Emilia Romagna n. 2 del 12.03.2003, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 328/2000 e al Decreto Legislativo n. 207/2001, ha definito concretamente il percorso di riforma delle IPAB esistenti sul territorio regionale;
- con le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 623 e n. 624 del 09.12.2004 sono state emanate le Direttive per la trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e sono stati definiti i principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle ASP;
- tali disposizioni sono state perfezionate successivamente con le delibere di G.R. n. 284 del 14.02.2005 e n. 722 del 22.05.2006;
- al termine del percorso previsto dalla normativa regionale, la Giunta Regionale, con deliberazione n° 1815 del 16.12.2006, ha disposto la costituzione, nella zona sociale di Vignola, dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Giorgio Gasparini", nata dalla trasformazione delle IPAB Casa Protetta "F. Roncati" di Spilamberto e "O.P. Casa Protetta per anziani" di Vignola e dal conferimento, da parte degli Enti pubblici territoriali, della gestione dei servizi già conferiti e affidati al Co.I.S.S. (Consorzio Intercomunale Servizi Sociali) di Vignola, il cui scioglimento è avvenuto il 31 dicembre 2006;
- con la Deliberazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna n. 179 del 10.06.2008 sono state definite le "norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento";
- la L.R. Emilia Romagna n. 12 del 26 luglio 2013, denominata "Disposizioni ordinarie e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona", ha introdotto importanti novità legislative in materia di riordino delle forme di gestione dei servizi sociali, socio-assistenziali ed educativi in ambito locale e distrettuale, e, in particolare, ha:
 - ◊ ribadito l'individuazione degli ambiti distrettuali come circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari;
 - ◊ introdotto, in applicazione dei principi della razionalizzazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica, l'obbligo di individuare, in ogni ambito distrettuale, un'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, al fine di superare il frazionamento nella gestione e nell'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari sulla base di criteri di adeguatezza;
 - ◊ previsto la possibilità di attribuire a tale unica forma gestionale pubblica anche la gestione dei servizi educativi, sulla base delle peculiarità territoriali e della complessità dei servizi;
 - ◊ previsto che tale unica forma gestionale debba prevedere la partecipazione di tutti gli enti locali o di loro forme associative ricompresi nell'ambito distrettuale;
- l'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna con nota prot. n. 243884 del 7 ottobre 2013 ad oggetto "Attuazione L.R. 12 del 26 luglio 2013", illustrava alcuni importanti vincoli introdotti dalla recente normativa sul riordino delle forme di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, riconoscendo, data la complessità del processo da avviarsi da parte dei territori, la possibilità di introdurre modifiche statutarie delle ASP anticipatamente all'adozione del Programma di riordino delle forme di gestione, unicamente se finalizzate all'adeguamento del testo statutario alle disposizioni relative alla semplificazione degli organi, di cui all'articolo 4 della citata L.R. n. 12/2013;
- in ragione di quanto sopra, con deliberazione della Giunta Regionale n. 220 del 6 marzo 2015, su proposta dell'Assemblea dei Soci di cui alla deliberazione n. 8 del 22 dicembre 2014, è stata approvata la modifica statutaria in materia di semplificazione degli organi, con introduzione dell'Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione, coerentemente a quanto previsto all'articolo 4 della L.R. n. 12/2013 citata;

- con deliberazione n. 2 del 17.03.2016, il Comitato di Distretto della zona sociale di Vignola ha disposto, all'unanimità dei propri componenti, l'interruzione del processo di superamento dell'ASP Giorgio Gasparini, precedentemente deliberato con proprio atto n. 1 del 9.04.2014 in materia di unitarietà della gestione pubblica distrettuale, e l'avvio di un percorso approfondito e qualificato di valutazione e progettazione del Welfare del Distretto di Vignola in una prospettiva di medio/lungo periodo;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Castelli n. 9 del 18.01.2018 ad oggetto "*Progetto di riorganizzazione Welfare Locale - Approvazione*", al termine di un percorso di analisi, valutazione e progettazione, è stato approvato il progetto di riorganizzazione del Welfare Locale che coinvolge sia la Struttura Welfare Locale dell'Unione, sia i servizi dell'ASP;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 27.03.2018, ad oggetto "*Progetto di riorganizzazione welfare locale - Provvedimenti*" è stato condiviso, per quanto di competenza, il progetto approvato dalla Giunta, disponendo, tra l'altro, il ritiro, da parte dell'Unione, con decorrenza 1.04.2018, del servizio di inserimento lavorativo già conferito ad ASP; il conferimento da Unione ad ASP del CSRR Il Melograno di Montese con decorrenza 1.04.2018 ed il conferimento da Unione ad ASP della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia a gestione diretta, con decorrenza 1.09.2018, mantenendo in capo all'Unione le funzioni di programmazione ed accesso;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 27.03.2018, vista la deliberazione in pari data del Comitato di Distretto n. 6, ad oggetto: "*Forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari di cui Legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12 - Individuazione unitarietà della gestione pubblica nel Distretto di Vignola e approvazione del Programma di riordino*", viene approvato l'Accordo di Programma tra l'Unione Terre di Castelli, il Comune di Montese e l'Ausl di Modena, per l'adozione del "*Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto di Vignola*", nel quale ASP è individuata quale unico soggetto gestore pubblico di servizi socio-sanitari del distretto, e, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 12/2013, si evidenzia l'opportunità di completare il riordino gestionale attraverso il conferimento, all'unica forma gestionale pubblica, anche della gestione diretta dei servizi educativi;
- con deliberazione dell'Assemblea dei Soci ASP n. 4 del 29.03.2018, ad oggetto "*Presa d'atto della riorganizzazione del welfare locale approvata dall'Unione Terre di Castelli - Provvedimenti*", si prende atto dei conferimenti effettuati dall'Unione e si dispone di darvi ordinata attuazione;
- alla luce degli sviluppi organizzativi di cui in premessa e della storia più che decennale dell'ASP, l'Assemblea dei Soci ha ritenuto opportuno e necessario, con propria deliberazione n. 7 del 30.08.2018, ad oggetto "*Statuto dell'ASP Giorgio Gasparini - proposta di modifica*" procedere a modificare lo Statuto, al fine di adeguarlo al nuovo assetto istituzionale emerso dal processo di riordino descritto e di aggiornarne i contenuti, modificando, fra l'altro, la denominazione, da Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" ad ASP Terre di Castelli - *Giorgio Gasparini*;
- con delibera della Giunta Regionale n. 1897 del 12 novembre 2018, ad oggetto "*Approvazione modifica statutaria dell'ASP Terre di castelli - Giorgio Gasparini con sede a Vignola (MO)*" detta modifica statutaria è stata approvata dalla Regione Emilia Romagna;
- con le deliberazioni degli Enti soci elencate in premessa, in ottemperanza all'articolo 3 comma 2 dello Statuto, si è provveduto ad approvare la presente convenzione, ad integrale sostituzione della precedente, assunta in data 1.12.2006, Reg. 309;

Tutto ciò premesso ed assunte le premesse quali parti integranti del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca approvano, con la sottoscrizione della presente convenzione, la loro partecipazione, in qualità di soci, all'ASP Terre di Castelli - *Giorgio Gasparini*, con sede in Vignola. La presente convenzione disciplina le modalità di tale partecipazione.

ART. 2 – ATTIVITA' E SERVIZI CONFERITI

All'interno degli ambiti di attività e dei settori di intervento di cui all'art. 5 dello Statuto, ovvero:

- Ambiti di attività
 - Sociale
 - Socio-assistenziale
 - Socio-sanitario
 - Socio-educativo
 - Educativo.

- Settori di intervento
 - Minori e famiglie
 - Anziani
 - Adulti
 - Disabili

sono conferiti ad ASP le attività e i servizi sotto elencati.

CASA RESIDENZA ANZIANI – VIGNOLA

Servizio accreditato

Enti soci che conferiscono: Unione Terre di Castelli

Descrizione del servizio: struttura socio-sanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti portatori di patologie invalidanti, che, pur non necessitando di specifiche prestazioni ospedaliere, possono permanere nella propria abitazione.

COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI "IL CASTAGNO SELVATICO" - GUIGLIA

Servizio non soggetto ad accreditamento

Enti soci che conferiscono: Unione Terre di Castelli e Comune di Montese.

Descrizione del servizio: struttura residenziale a carattere comunitario di piccola dimensione, a prevalente accoglienza alberghiera, destinata all'accoglienza di persone anziane autosufficienti con limitata autonomia personale, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà, in quanto non hanno la possibilità e/o non intendono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare.

CENTRO DIURNO PER ANZIANI - VIGNOLA

Servizio accreditato

Enti soci che conferiscono: Unione Terre di Castelli

Descrizione delle attività e dei servizi: struttura socio – sanitaria a carattere semiresidenziale che accoglie anziani con un diverso grado di non autosufficienza (moderato e/o severo) e persone con demenza che presentano gravi disturbi comportamentali. Servizio accessorio è quello del **Trasporto** degli assistiti da e per il Centro, di norma gestito da ASP in convenzione con associazione di volontariato. Inoltre, un team specializzato di operatori formati, operanti presso il Centro, realizza il servizio di **Stimolazione cognitiva**, rivolto alle persone affette da demenza ed alle loro famiglie, con azioni integrate, finalizzate, da un lato al mantenimento al domicilio ed alla conservazione delle abilità personali e sociali della persona e, dall'altro, al sostegno alla famiglia/caregiver. Il servizio è rivolto a tutto il territorio distrettuale.

CENTRO SOCIORABILITATIVO RESIDENZIALE "IL MELOGRANO"

Servizio accreditato

Enti soci che conferiscono: Unione Terre di Castelli e Comune di Montese

Descrizione delle attività e dei servizi: il CSRR per disabili "Il Melograno" è un servizio socio educativo – sanitario destinato a persone con disabilità fisica, intellettiva o plurima, con diverso grado di non autosufficienza fisica e/o relazionale, prive del sostegno familiare adeguato o per le quali non sia possibile la permanenza a domicilio.

CENTRO SOCIORABILITATIVO DIURNO "I PORTICI"

Servizio accreditato

Enti soci che conferiscono: Unione Terre di Castelli

Descrizione delle attività e dei servizi: Il Centro socio riabilitativo diurno per disabili si inserisce nell'area d'intervento collegata alla domiciliarità. Gli interventi sono finalizzati:

- a garantire ospitalità diurna e assistenza qualificata per soddisfare i bisogni primari e psico-affettivi degli utenti, costruendo per e con ognuno di loro un progetto riabilitativo che, partendo dalle capacità e potenzialità individuali, permetta lo sviluppo e/o il mantenimento della maggiore autonomia possibile e del benessere psico-fisico in un contesto di vita di relazione;
- dare sostegno e supporto alle famiglie nella gestione del proprio congiunto secondo l'organizzazione del Centro, favorendone in tal modo la permanenza nel nucleo familiare;
- favorire possibilità d'integrazione sociale degli utenti attivando opportunità di rapportarsi all'ambiente esterno e agli spazi di vita del territorio.

LABORATORIO OCCUPAZIONALE "CASPIA"

Servizio non soggetto ad accreditamento

Enti soci che conferiscono: Unione Terre di Castelli e Comune di Montese

Descrizione delle attività e dei servizi: il Laboratorio realizza interventi nell'ambito della progettazione individualizzata in favore di cittadini disabili. L'intervento è effettuato in un contesto operativo protetto. L'attività si realizza nella partecipazione degli utenti ad azioni produttive sia in conto terzi, sia in conto proprio. L'esperienza si caratterizza come ponte di passaggio e preparazione ai servizi offerti dall'inserimento lavorativo di formazione in situazione (tirocini), cioè direttamente nei luoghi di lavoro del territorio. Nell'ambito delle attività del Laboratorio non vengono esclusi progetti individualizzati a valenza socio occupazionale e di mantenimento.

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Enti soci che conferiscono: Unione Terre di Castelli per i seguenti servizi:

- Castelnuovo Rangone, **Nido Azzurro e Nido di Montale;**
- Castelvetro di Modena, **Nido Arcobaleno;**
- Savignano sul Panaro, **Nido Scarabocchio;**
- Spilamberto, **Nido Le Margherite;**
- Vignola, **Nido Cappuccetto rosso.**

Descrizione delle attività e dei servizi: i nidi d'infanzia sono "Servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa." Alla iniziale finalità di cura, si sono aggiunte la "formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali", e il "sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative." (L.R. Emilia Romagna 19/2016).

Le attività ed i servizi di cui sopra sono più precisamente dettagliati nei relativi contratti di servizio, ai quali si fa, in questa sede, espresso rinvio.

Le eventuali modifiche in materia di attività e servizi conferiti, rispetto a quanto sopra indicato, comportano revisione della presente convenzione, soltanto se si configurano come nuove tipologie di servizio, non rientranti nelle tipologie già conferite e riportate nel presente articolo.

Per il conferimento ad ASP della realizzazione di progetti specifici, rientranti nelle materie di competenza, non è necessaria la modifica della presente convenzione; è sufficiente l'indicazione di ASP come soggetto esecutore in documenti, di contenuto generale o specifico, della programmazione territoriale. Si provvederà in tal caso alla redazione di specifico contratto di servizio o atto gestionale, al fine di individuare le modalità di attuazione e di sostenimento dei costi relativi.

ART. 3 – QUOTE DI RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI SOCI

La rappresentanza degli Enti soci nell'Assemblea dei soci di ASP, viene calcolata per il 50 % sulla popolazione residente e per il 50% sulle attività ed i servizi conferiti ad ASP, con le seguenti modalità:

a) 50% della quota di rappresentanza calcolata sulla popolazione

Il 50% della quota di rappresentanza calcolata sulla popolazione residente viene attribuita ai Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, sulla base della popolazione in ciascuno residente al 31 dicembre del secondo anno precedente.

Per l'Unione, la popolazione, che corrisponde alla somma della popolazione dei Comuni membri, viene conteggiata unicamente in quanto riferimento di calcolo, ma non comporta attribuzione di quote di rappresentanza.

ENTI SOCI	RAPPRESENTANZA POPOLAZIONE 2019		
	POPOLAZIONE AL 31/12/2017	%	RAPPRESENTANZA 50% POPOLAZIONE
CASTELNUOVO R.	15.035	16,60%	8,30%
CASTELVETRO	11.303	12,48%	6,24%
GUIGLIA	3.910	4,32%	2,16%
MARANO S.P.	5.167	5,70%	2,85%
SAVIGNANO S.P.	9.142	10,09%	5,05%
SPILAMBERTO	12.767	14,10%	7,05%
VIGNOLA	25.313	27,95%	13,97%
ZOCCA	4.608	5,09%	2,54%
UNIONE TERRE DI CASTELLI	87.245	96,33%	48,16%
MONTESE	3.325	3,67%	1,84%
TOTALE	90.570	100,00%	50,00%

b) 50% della quota di rappresentanza calcolata sulle attività ed i servizi conferiti

Questa percentuale è stabilita sulla base della pesatura della rilevanza economica di ciascun servizio conferito, calcolata al netto dei ricavi di ogni tipologia o provenienza. La pesatura, riportata nella tabella allegata, è effettuata sulla base dei costi previsti per l'esercizio 2019.

PESATURA ECONOMICA SERVIZI	PREVISIONE 2019	%
CRA VIGNOLA	3.258.236,00	37,13%
CDA VIGNOLA	528.329,00	6,02%
TRASPORTO ASSISTITI	49.086,00	0,56%
COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA	156.601,00	1,78%
STIMOLAZIONE COGNITIVA	79.957,00	0,91%
CSRD I PORTICI	739.969,00	8,43%
LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA	296.326,00	3,38%
CSRR IL MELOGRANO MONTESE	1.261.496,00	14,38%
NIDO ARCOBALENO CASTELVETRO	480.912,00	5,48%
NIDO CAPPUCETTO ROSSO VIGNOLA	395.083,00	4,50%
NIDO SCARABOCCHIO SAVIGNANO	317.912,00	3,62%
NIDO MARGHERITE SPILAMBERTO	412.881,00	4,71%
NIDO AZZURRO CASTELNUOVO	646.532,00	7,37%
NIDO MONTALE CASTELNUOVO	151.314,00	1,72%
	8.774.634,00	100%

La pesatura viene qui effettuata sui costi previsionali, in ragione degli importanti cambiamenti organizzativi che hanno interessato ASP nel corso del 2018, con acquisizione di nuovi servizi, il che rende scarsamente significativi i costi rilevabili a consuntivo; successive pesature terranno conto dei costi risultanti dal consuntivo del primo anno precedente disponibile. Considerato che è possibile che non tutti i soci conferiscano tutti i servizi, si applica la "rappresentanza per sottrazione", meccanismo in base al quale il socio che non conferisce tutti i servizi/attività elencati al precedente art. 2, vede la propria quota di rappresentanza, definita sulla base della popolazione residente, diminuita della quota corrispondente al servizio/attività non conferito, a favore degli altri soci che invece tale servizio/attività conferiscono, ai quali detta quota viene riassegnata in modo proporzionale alla percentuale di popolazione.

Nel caso di Comuni soci, membri dell'Unione, e di servizi già conferiti all'Unione, le eventuali quote di sottrazione sono assorbite dall'Unione stessa, in quanto ente formalmente conferente. Qualora i Comuni soci, membri dell'Unione, conferissero servizi non già conferiti all'Unione, si procederà, con le regole della "rappresentanza per sottrazione", a ridurre percentualmente la quota dell'Unione ed aumentare in modo corrispondente quella del Comune conferente.

Di seguito la tabella riportante la pesatura economica dei servizi, con l'indicazione delle percentuali di sottrazione per l'Ente socio che non ha conferito tutti i servizi ad ASP e con la conseguente riassegnazione.

PESATURA ECONOMICA SERVIZI	PREVISIONE 2019	%	SOTTRAZIONE MONTESE
CRA VIGNOLA	3.258.236,00	37,13%	37,13%
CDA VIGNOLA	528.329,00	6,02%	6,02%
TRASPORTO ASSISTITI	49.086,00	0,56%	0,56%
COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA	156.601,00	1,78%	
STIMOLAZIONE COGNITIVA	79.957,00	0,91%	
CSRD I PORTICI	739.969,00	8,43%	8,43%
LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA	296.326,00	3,38%	
CSRR IL MELOGRANO MONTESE	1.261.496,00	14,38%	
NIDO ARCOBALENO CASTELVETRO	480.912,00	5,48%	5,48%
NIDO CAPPUCETTO ROSSO VIGNOLA	395.083,00	4,50%	4,50%
NIDO SCARABOCCHIO SAVIGNANO	317.912,00	3,62%	3,62%
NIDO MARGHERITE SPILAMBERTO	412.881,00	4,71%	4,71%
NIDO AZZURRO CASTELNUOVO	646.532,00	7,37%	7,37%
NIDO MONTALE CASTELNUOVO	151.314,00	1,72%	1,72%
	8.774.634,00	100%	79,55%

%popolazione	1,84%
sottrazione	1,46%

ENTI SOCI CONFERENTI SERVIZI/ATTIVITA'	RAPPRESENTANZA INIZIALE CALCOLATA SU POPOLAZIONE	SOTTRAZIONE	RIASSEGNAZIONE	RAPPRESENTANZA 50% SU SERVIZI ATTIVITA' CONFERITI
UNIONE TERRE DI CASTELLI	48,16%		1,46%	49,62%
MONTESE	1,84%	1,46%		0,38%
TOTALE	50,00%	1,46%	*****	50,00%

La rappresentanza complessiva nell'Assemblea dei soci si ottiene sommando il 50% della rappresentanza calcolata sulla popolazione, al 50% della rappresentanza calcolata su servizi/attività conferiti, come da tabella seguente:

ENTI SOCI	2019			RAPPRESENTANZA 50% SERVIZI ED ATTIVITA' CONFERITI	TOTALE RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA SOCI
	POPOLAZIONE AL 31/12/2017	%.	RAPPRESENTANZA 50% POPOLAZIONE		

CASTELNUOVO R.	15.035	16,60%	8,30%		
CASTELVETRO	11.303	12,48%	6,24%		8,30%
GUIGLIA	3.910	4,32%	2,16%		6,24%
MARANO S.P.	5.167	5,70%	2,85%		2,16%
SAVIGNANO S.P.	9.142	10,09%	5,05%		2,85%
SPILAMBERTO	12.767	14,10%	7,05%		5,05%
VIGNOLA	25.313	27,95%	13,97%		7,05%
ZOCCA	4.608	5,09%	2,54%		13,97%
UNIONE TERRE DI CASTELLI	87.245	96,33%		49,62%	49,62%
MONTESE	3.325	3,67%	1,84%	0,38%	2,21%
TOTALE	90.570	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%

L'attribuzione della quota di rappresentanza, secondo la tabella sopra riportata, rimane valida per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di stipulazione della presente convenzione. Durante detto periodo di validità, l'attribuzione delle quote di rappresentanza viene ricalcolata in caso di:

- conferimento ad ASP di nuovi servizi, solo se non rientranti nelle tipologie già conferite di cui al precedente articolo 2
- modifica della compagine sociale, ovvero recesso di un socio e/o ingresso di un nuovo socio
- revoca da parte di un Ente socio del conferimento di uno o più servizi e/o attività
- altri fatti o circostanze che possono incidere significativamente sulla partecipazione di uno o più soci.

La rideterminazione della quota di rappresentanza è di competenza dell'Assemblea dei soci.

ART. 4 – DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI DI BENI PATRIMONIALI

Gli Enti soci condividono, in linea di principio, che non sia necessario né opportuno trasferire ad ASP la proprietà dei propri beni immobili utilizzati per l'erogazione di servizi, la cui gestione sia conferita ad ASP; di tali beni, pertanto, viene conferito ad ASP il solo utilizzo, remunerato secondo la disciplina regionale in materia di accreditamento, qualora si tratti di immobile sede di servizio accreditato, e regolamentato nello specifico contratto di servizio; oppure rinviando a specifico atto di concessione dell'Ente proprietario, qualora si tratti di immobile sede di servizio non accreditato.

Gli atti di concessione di cui al comma 1 e i contratti di servizio, in caso di servizio accreditato, disciplinano i rapporti economici e la gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie relative ai beni concessi, l'impegno di provvedervi con diligente tempestività, al fine di garantire l'adeguata conservazione degli stessi, nonché la rispondenza delle strutture in oggetto alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ASP rimane proprietaria dei beni immobili a suo tempo conferiti dai Comuni di Vignola e Spilamberto, ai sensi del punto 4 della DGR 284/2005, ovvero 100% della struttura sede di CRA/CDA di Vignola, già di proprietà dell'IPAB "Opera Pia Casa Protetta per Anziani", e 39% della struttura sede di CRA/CDA di Spilamberto, già di proprietà dell'IPAB "Casa Protetta Francesco Roncati", attualmente in utilizzo a gestore privato accreditato.

Qualora si individui l'esigenza di nuovi immobili necessari alla gestione dei servizi e/o delle attività conferiti ad ASP, l'Assemblea dei soci individuerà le modalità di finanziamento e/o di acquisizione; ASP può assumere l'onere di contratti di locazione da privati, relativi agli immobili eventualmente necessari allo svolgimento delle proprie attività.

Di norma, ai beni mobili necessari ai servizi e/o alle attività, ed alla loro manutenzione, compatibilmente con le risorse disponibili, ASP provvede direttamente, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite negli accordi bilaterali tra Enti soci proprietari ed ASP, in caso di sedi conferite in uso.

ART. 5 – INDICAZIONI GENERALI SULLE MODALITA' DI SOSTENIMENTO DEI COSTI

Il sistema di ripartizione dei costi tra gli Enti soci è un sistema misto, che tiene insieme il pagamento a prestazione e quello solidaristico.

I costi sostenuti da ASP, diretti e indiretti, sono contabilizzati in un sistema di contabilità analitica, che ne consente l'attribuzione ai diversi centri di costo relativi a servizi/attività erogati. Dai costi riferiti ad ogni singolo centro di costo, sono detratti i proventi delle tariffe eventualmente applicate all'utenza, laddove esistenti; sono inoltre detratti i ricavi relativi al Fondo Regionale per la non autosufficienza e ad altri eventuali fondi o contributi provinciali, regionali, nazionali o erogati dall'AUSL, e/o da altri enti, laddove esistenti; sono infine detratte le eventuali ulteriori entrate di qualsiasi natura ed a qualunque titolo incassate.

I restanti costi, non coperti da entrate, sono sostenuti dagli Enti soci. Per ogni centro di costo, i soci tenuti al pagamento dei costi sono soltanto quelli che hanno conferito il servizio. Qualora un Ente socio che non abbia conferito un servizio, ne fruisca ugualmente, in via eccezionale, la quota a carico è quella relativa alla prestazione effettiva; il principio è valido soltanto nei limiti della eccezionalità ed occasionalità della fruizione.

Per i Comuni soci, membri dell'Unione Terre di Castelli, i costi di ASP sono sostenuti dal bilancio unionale; l'ammontare dei costi annuali necessari per il funzionamento dei servizi erogati da ASP, è riconosciuto, da Unione ad ASP, sulla base dello schema di bilancio predisposto da ASP in tempo utile per l'elaborazione del bilancio dell'Unione, nel rispetto dei termini di legge. L'Unione provvede a ripartire tra i Comuni membri i costi derivanti dalla gestione dei servizi di ASP, secondo i criteri definiti dal presente articolo.

Il criterio fondamentale per il riparto dei costi di ciascun servizio a valenza distrettuale è: **50% a prestazione e 50% in forma solidaristica**. I criteri per la definizione della percentuale a prestazione sono finalizzati a quantificare l'utilizzo effettivo del singolo servizio e sono di competenza dell'Assemblea dei soci.

La percentuale solidaristica viene calcolata, per tutti i servizi, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente. A titolo di solidarietà nei confronti dei Comuni parzialmente o totalmente montani, alla popolazione residente sono applicati i seguenti moltiplicatori correttivi:

- a) Comuni totalmente montani di Guiglia, Zocca e Montese: moltiplicatore correttivo pari a 0,85;
- b) Comune parzialmente montano di Marano sul Panaro: moltiplicatore correttivo pari a 0,95.

Per quanto riguarda i nidi d'infanzia, che non hanno valenza distrettuale ma comunale, i costi di competenza, comprese le quote di costi generali, sono contabilizzati in singoli centri di costo riferibili a ciascun Comune sede di servizio; ciascun Comune, pertanto, si fa carico per intero delle somme del centro di costo riferito al proprio territorio, senza ripartizione solidaristica e a prestazione. Per le spese riferite ai servizi per l'infanzia, non attribuibili al singolo territorio, il riparto avviene in proporzione al numero dei bambini iscritti al servizio in ciascun Comune nell'anno di riferimento.

Nel caso di perdite di esercizio, ASP verifica in primo luogo la possibilità di un autonomo piano di rientro, anche pluriennale, da deliberarsi dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Amministratore. Qualora ciò non fosse possibile, l'Assemblea dei soci approva, su proposta dell'Amministratore, un piano di rientro a carico degli Enti soci, utilizzando quale criterio di ripartizione il pagamento in forma solidaristica come individuato dal presente articolo.

ART. 6 – INDIRIZZI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE TARIFFARIE

In linea di principio, si applicano ai servizi le tariffe specificamente indicate dalla disciplina regionale in materia di servizi socio-sanitari accreditati e/o definite, in atti di qualsivoglia natura, emanati dalla Regione Emilia Romagna al proposito. Qualora la Regione indichi soltanto criteri generali, lasciando ai distretti la definizione della tariffa puntuale, le politiche tariffarie, per i servizi socio-sanitari, sono di competenza del Comitato di Distretto.

Per i servizi sociali, socio-assistenziali e socio-educativi, le tariffe sono approvate dall'Amministratore su linee di indirizzo dell'Assemblea dei soci; le tariffe dei servizi educativi per l'infanzia sono di competenza della Giunta dell'Unione Terre di Castelli.

Le tariffe dovranno essere applicate in misura omogenea su tutto il territorio degli Enti soci che hanno conferito il servizio; in caso contrario dovranno essere oggetto di integrazione da parte del socio che intenda applicare tariffe ridotte ai propri cittadini.

ART. 7 – INDIRIZZI GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO

L'esercizio da parte di ASP della gestione di servizi e/o attività conferiti dagli Enti soci è regolato da contratti di servizio o atti assimilabili, finalizzati a disciplinare le modalità di gestione, gli standard qualitativi e quantitativi, le modalità di risoluzione del rapporto, i rapporti finanziari, fermo restando che le modalità di riparto dei costi fra gli Enti soci sono quelle definite nel presente atto.

In caso di servizi soggetti ad accreditamento socio-sanitario, il documento che regola gli aspetti sopra detti è il contratto di servizio sottoscritto tra ASP, in qualità di soggetto gestore, e Unione Terre di Castelli e Azienda USL in qualità di committenti, come disciplinato dalle disposizioni regionali in materia.

I contratti di servizio sono approvati dagli Enti soci secondo il proprio ordinamento. La durata di ogni singolo contratto di servizio è di norma almeno triennale.

Entro sei mesi dalla scadenza i firmatari sono tenuti a comunicare ad ASP se intendono procedere al rinnovo e, nel caso, se intendono apportare modifiche. In mancanza di comunicazione per iscritto in tal senso, il contratto continua ad applicarsi fino a che venga consensualmente rinnovato, con o senza modifiche.

ART. 8 – RECESSO DELL'ENTE SOCIO E REVOCA DI CONFERIMENTO

Gli Enti soci non possono recedere dall'ASP prima che siano trascorsi tre anni dalla approvazione dello Statuto di cui in premessa.

L'intenzione di recedere deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea mediante PEC entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il recesso diventa comunque operante dalle ore zero del primo gennaio del secondo anno successivo. Il recesso del socio comporta la modifica della presente convenzione, nonché la regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi in capo ad ASP e riconducibili alla precedente gestione.

La revoca da parte di un Ente socio del conferimento di uno o più servizi e/o attività comporta la modifica della presente convenzione. Tale revoca deve essere comunicata all'ASP con almeno sei mesi di preavviso. La revoca decorre dal primo anno successivo al ricevimento della comunicazione e precisamente: dal 1° gennaio per tutti i servizi; dal 1° settembre solo per i servizi educativi per l'infanzia.

Anche in caso di revoca di servizio e/o attività, si procede alla regolazione dei rapporti attivi e passivi in capo ad ASP e riconducibili alla precedente gestione del servizio/attività revocato.

In caso di recesso dall'ASP da parte di uno degli Enti soci, ovvero di revoca dell'affidamento di uno o più dei servizi conferiti, viene di norma assegnata allo stesso una quota di personale correlata all'espletamento dei servizi per cui il recesso/revoca avviene, nella misura quali-quantitativa riferibile alla quota di partecipazione aziendale del socio stesso. Ai fini della definizione dei criteri d'individuazione delle risorse umane da trasferire al recedente/revocante, si applicano, nel caso concreto, le disposizioni di legge e di contratto nel tempo in

vigore, nel rispetto dei previsti moduli di relazione sindacale. Si applicano, in ogni caso e salvo altri da stabilire, i seguenti criteri generali:

- sono trasferite unità di personale aventi i profili professionali impiegati sui servizi e sulle attività oggetto di recesso o di revoca, tenuto conto, quando possibile, delle quantità di personale impiegate nel territorio del socio recedente/revocante, oltre ad eventuali altre unità tecniche e/o amministrative di supporto.
- in caso di recesso/revoca che comporti l'intera riacquisizione, da parte del socio, della disponibilità di una struttura operativa insistente sul suo territorio, è trasferita negli organici del socio stesso tutta la dotazione di risorse umane afferente alle funzionalità proprie della struttura stessa.

Competente a stabilire la quota quali-quantitativa di personale da trasferire al socio recedente/revocante ai sensi di quanto sopra è, sulla scorta di istruttoria tecnica del Direttore e previo espletamento delle previste relazioni sindacali, nonché su conseguente proposta dell'Amministratore, l'Assemblea dei soci. E' facoltà dell'Assemblea stessa, nel caso concreto, deliberare, ad esito dei detti passaggi istruttori, di non trasferire parte delle unità oppure alcuna unità di personale, qualora ciò risulti necessario od opportuno ai fini dell'esercizio associato dei servizi e delle attività, in relazione agli effettivi carichi di lavoro ed agli eventuali progetti di sviluppo aziendali, e vi sia la disponibilità degli altri soci di farsi carico degli oneri relativi.

Sono in ogni caso fatte salve le prerogative di ASP quale unico soggetto gestore pubblico di servizi socio-sanitari ed educativi del distretto, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 12/2013, come da deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 27.03.2018, vista la deliberazione in pari data del Comitato di Distretto n. 6, ad oggetto: "Forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari di cui Legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12 – Individuazione unitarietà della gestione pubblica nel Distretto di Vignola e approvazione del Programma di riordino".

ART. 9 – DURATA

La durata della presente convenzione è a tempo indeterminato e se ne prevede l'estinzione, senza necessità di ulteriori atti, in conseguenza dell'estinzione dell'ASP.

ART. 10 – MODIFICA E RIAPPROVAZIONE

E' necessario procedere alla modifica e riapprovazione della presente convenzione nei seguenti casi:

- conferimento ad ASP di nuovi servizi, non rientranti nelle tipologie già conferite di cui al precedente articolo 2
- modifica della compagine sociale, ovvero recesso di un socio e/o ingresso di un nuovo socio
- revoca da parte di un Ente socio del conferimento di uno o più servizi e/o attività.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia allo Statuto dell'ASP, agli Statuti e regolamenti degli Enti firmatari, alle regole dell'ordinamento degli Enti Locali ed al Codice Civile in quanto applicabili.

Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Modena.

ART. 12 – IMPOSTA DI BOLLO

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale in corso di validità, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tabella B) del DPR n. 642/72 e del DPR 955/82.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Unione Terre di Castelli
LA PRESIDENTE
Emilia Muratori

per il Comune di Castelnuovo Rangone
IL SINDACO
Massimo Paradisi

per il Comune di Castelvetro di Modena
IL SINDACO
Fabio Franceschini

per il Comune di Guiglia
IL SINDACO
Jacopo Lagazzi

per il Comune di Marano sul Panaro
IL VICE SINDACO
Giovanni Galli

per il **Comune di Montese**
IL SINDACO
Luciano Mazza

per il **Comune di Savignano sul Panaro**
IL SINDACO
Germano Caroli

per il **Comune di Spilamberto**
IL SINDACO
Umberto Costantini

per il **Comune di Vignola**
IL SINDACO
Simone Pelloni

per il **Comune di Zocca**
IL SINDACO
Gianfranco Tanari

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 011 del 28.02.2019.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
dell'Unione**

f.to Ropa Federico

Il Segretario dell'Unione

f.to dott. Martini Margherita

Certificato di pubblicazione

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo pretorio dell'Unione di Comuni Terre di Castelli reg. n. 097 e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Vignola (Mo), addì **07.03.2019**

Il funzionario inc.to

f.to dott.ssa Bosi Laura

Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Vignola (Mo), addì **07.03.2019**

L'incaricato del Servizio

Segreteria generale

Graziosi Giuliana



Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione è :

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio dell'Unione di Comuni Terre di Castelli (art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Il Segretario dell'Unione

dott. Martini Margherita

Certificato di avvenuta pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione di Comuni Terre di Castelli dal **07.03.2019** al **22.03.2019** e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Il Segretario dell'Unione

dott. Martini Margherita

Vignola (Mo), addì